

## 2. LE « CONSUETUDINES CIVITATIS AMALFIE ».

1. Fu nel 1965 che, dopo un lavoro di diligenza e pazienza durato circa quattro anni, una équipe di giovani studiosi da me organizzata portò a termine, per i tipi del Di Mauro di Cava dei Tirreni, un'edizione della *Tabula de Amalpha*<sup>1</sup>, cui anche il mondo scientifico ha fatto, per quel che risulta, una cordiale accoglienza<sup>2</sup>. Diresse l'équipe, con competenza ed acume, un valoroso assistente alla cattedra di Istituzioni di diritto romano dell'Università di Napoli, il dottore (oggi professore) Vincenzo Giuffrè<sup>3</sup>.

Confesso che, giunti al termine di una fatica rivelatasi assai superiore alle previsioni, l'amico Giuffrè ed io (egli sopra tutto, che aveva di gran lunga più lavorato) tirammo un grosso respiro di sollievo. Consegnammo le bozze col nostro « si stampi » all'avvocato Girolamo Bottiglieri, presidente dell'Ente del turismo salernitano, che ci aveva indotti all'impresa, e tornammo di lena a concentrarci nelle nostre proprie ricerche, che riguardano l'antico diritto romano.

Ma l'amicizia è tiranna, e Girolamo Bottiglieri è anch'egli un amico. Non passò molto tempo che mi chiese, alla sua maniera tanto cordiale quanto obbligate, di completare l'opera intrapresa e di organizzare, dopo l'edizione della *Tabula*, quella delle *Consuetudines civitatis Amalfie*, che effettivamente di un'edizione accurata, che tenga conto di tutti i manoscritti, non hanno sinora goduto<sup>4</sup>. Questa volta dissi, cortesemente ma recisamente, di no. E infatti dopo meno di un mese mi disposi, come era ovvio, all'obbedienza.

Nobile, Giuseppe Olivieri, Giuseppina Pessolano, Giuliano Scardaccione, interni dell'Istituto di Istituzioni di diritto romano della stessa Università, diretto da Antonio Guarino, che ha steso la prefazione.

\* Prefazione a *Consuetudines civitatis Amalfie* (1970) 7 ss.

<sup>1</sup> *Tabula de Amalpha* (Cava dei Tirreni 1965).

<sup>2</sup> Cfr. D'ORS, in *Anuario de historia del derecho español* 34 (1964) 659 s.; STEFANILE, su *Il Mattino* del 19 agosto 1965, p. 3; LABRUNA, in *Labeo* 11 (1965) 243 s., nonché su *Il mondo* del 7 dicembre 1965, p. 9; DE AVILA MARTEL, in *Rev. chilena de historia del derecho* 4 (1965) 330 s.; GAUDEMET, in *Revue historique de droit français et étranger* 64 (1966) 302 s.; ROBLEDA, in *Gregorianum* 47 (1966) 596 ss.; GANDOLFI, *La «Tabula de Amalpha» in riedizione diplomatica commentata*, in *Jus* 17 (1966) 243 ss.

<sup>3</sup> V. la nt. 42 della relativa introduzione.

<sup>4</sup> Cfr. *infra* n. 7.

Gli autori dell'edizione che qui presento sono altri due miei giovani allievi, il dottor Andrea de Leone e il dottor Alessandro Piccirillo, che hanno impiegato altri quattro anni per espletare il loro compito. Se l'edizione ha dei meriti (e penso francamente che ne abbia), essi son tutti loro. A me spetta solo la soddisfazione (una soddisfazione sconfinata per chi si contenta di queste cose) di averne scoperto ed affinato le doti essenziali per la ricerca storico-critica<sup>5</sup>.

2. Fino al 1843 il testo delle *Consuetudines civitatis Amalfie* fu ignoto. Tuttavia, così come per la *Tabula*<sup>6</sup>, non si era mai dubitato della sua esistenza, attestata, e con sicurezza, da numerose fonti<sup>7</sup>.

La notizia, in quel torno di tempo, che tra i manoscritti raccolti dal doge Marco Foscarini, e dei quali era stato pubblicato il catalogo nell'*Archivio storico italiano*, ve n'era uno che conteneva il testo delle Consuetudini di Amalfi<sup>8</sup>, suscitò non poco fermento negli ambienti cui-

<sup>5</sup> Prezioso aiuto nella lettura e collazione dei manoscritti hanno dato agli autori i dottori Edoardo Florio e Sergio Zazzera.

<sup>6</sup> Cfr. *Prefazione alla Tabula de Amalphi* cit. 13 ss.

<sup>7</sup> La più importante è costituita dalla *Chronica archiepiscoporum amalphanorum Ursi praebiteri amalphaniani*, pubblicata dal Camera negli *Annali delle due Sicilie*, vol. I (Napoli 1841) 321, e ancor prima dal Pansa nella *Istoria dell'antica repubblica di Amalfi*, tomo I (Napoli 1724) 293, sotto diverso titolo (*Chartulae episcoporum et archiepiscoporum ecclesiae amalphanianae*). La *Chronica* citata (ma si veda anche *infra* Appendice, sv. «*Chronicon amalphanum*») attesta esplicitamente la esistenza della raccolta delle consuetudini della città di Amalfi: «*Consuetudines ducatus Amalfiae in XXVI rubricis inscriptis redactas de anno 1274 an. X Reg. Caroli I, die ultima mensis octobris III indict., per Damianum Linguarium iudicem et Petrum de Felice publicum notarium, coram ipso domino Philippo Archiepiscopo ac nobili viro et sapienti iudice Ioanne Augustariccio Sindico civitatis Amalfiae, ad relationem domini Andreae Capuani Cantoris, domini Ioannis Baudiani, domini Bernardi de Comituro, domini Rogerii Cappasanta et aliorum tresdecim virorum*». Tuttavia, come lo stesso Camera ebbe a confessare, dapprima nella *Istoria della città e costiera di Amalfi* (Napoli 1836) 212, e poi negli *Annali delle due Sicilie* cit. 321, le disposizioni di queste consuetudini erano, fino a quel tempo, del tutto ignote.

<sup>8</sup> Il manoscritto delle Consuetudini è contenuto nel codice n. 184 della collezione foscariniana, a p. 187 ss. Esso è immediatamente preceduto dal manoscritto della *Tabula de Amalphi* ed è seguito da una *Chronica omnium episcoporum Amalphanorum*. Com'è noto (v. su ciò *Prefazione alla Tabula* cit. 17 s.), la raccolta dei manoscritti del doge veneziano Marco Foscarini (1695-1763) fu trasferita da Venezia alla Biblioteca imperiale di Vienna nel 1797. Il codice n. 184 fu acquistato nel 1929 dal Comune di Amalfi e ivi, nel Museo civico, si trova oggi conservato. Il manoscritto foscariniano delle Consuetudini è riprodotto, con la relativa trascrizione, *infra*, in questo volume, a p. 91 ss.

turali dell'epoca che si occupavano della raccolta e della pubblicazione di opere e documenti inediti o rari della storia d'Italia<sup>9</sup>. A Napoli, Giacomo Maria Milano, che faceva parte del gruppo di ricercatori dei documenti relativi alla storia napoletana guidato da Carlo Troya, diede incarico a suo fratello, Augusto Milano, aggiunto alla Legazione napoletana presso la Corte imperiale di Vienna, di provvedere ad una copia del testo delle Consuetudini e della nota *Tabula de Amalpha*, che precedeva le Consuetudini stesse<sup>10</sup>.

La prima pubblicazione dei due importanti documenti fu effettuata nel 1844 da Luigi Volpicella<sup>11</sup>. Nello stesso anno, a Firenze, il Gar, pubblicò una edizione delle sole *Consuetudines*, condotta su di una copia diversa<sup>12</sup>. Nel 1849, il Volpicella (Luigi) curò una nuova edizione delle *Consuetudines*, apportandovi, però, gli emendamenti e le integrazioni che il testo richiedeva, e ciò al fine di renderlo intellegibile in quei punti in cui oscura era la lettura<sup>13</sup>. A queste edizioni, nonché a quella proposta in questo volume, ci riferiremo in seguito quando parleremo genericamente di « manoscritto Foscarini ».

Nel 1876, infine, il Camera, appassionato cultore di storia amalfitana, mentre dava alle stampe il primo volume delle « Memorie storico-diplomatiche dell'antica città e ducato di Amalfi, cronologicamente ordinate e continuate sino al secolo XVIII »<sup>14</sup>, scoprì un altro manoscritto delle *Consuetudines*. La scoperta fu soltanto fortuita, come egli stesso afferma.

<sup>9</sup> Cfr. per tutti VOLPICELLA (Luigi), *Sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle Consuetudini di Amalfi*, in *Archivio storico per le province napoletane* (Napoli 1886) 782 ss.

<sup>10</sup> Il codice, come si è detto (cfr. *supra* nt. 8), si trovava allora nella Hofbibliothek di Vienna. Per ulteriori notizie, si cfr. l'articolo di Volpicella cit. nella nota precedente.

<sup>11</sup> VOLPICELLA (Luigi e Scipione), *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis Civitatis Amalfae, quae in vulgari sermone dicuntur Tabula de Amalpha* (Napoli 1844) con prefazione di Carlo Troya [in seguito, *Capitula*].

<sup>12</sup> GAR, *La tavola e le consuetudini di Amalfi*, in *Archivio storico italiano*, Appendice, tomo I (Firenze 1842-1844) 253 ss. [in seguito, Gar].

<sup>13</sup> VOLPICELLA (Luigi), *Le consuetudini della città di Amalfi ridotte a miglior lezione* (Napoli 1849) [in seguito, Volpicella]. L'interpretazione si distacca spesso, e talvolta in modo notevole, dal testo del manoscritto foscariniano, ma fornisce utili spunti e ricche notizie in un ampio apparato di note.

<sup>14</sup> L'opera consta di due volumi, editi a Salerno, tra il 1876 ed il 1881 [in seguito, semplicemente, Camera].

Nella trascrizione del nuovo manoscritto il Camera tenne presente l'edizione del codice Foscarini, ma non già, come sarebbe stato logico, l'edizione dei *Capitula* o quella del Gar, bensì il testo emendato e corretto pubblicato dal Volpicella nel 1849. In tal modo, è venuta fuori un'edizione che non solo è poco fedele al testo, ma riporta varianti e correzioni che in realtà nella lezione del Foscarini non si rinvenivano<sup>15</sup>. Dopo questa edizione, il manoscritto rinvenuto in Amalfi e che chiameremo « manoscritto Camera », non ha avuto altre pubblicazioni. Anzi, se ne sono perse addirittura le tracce: tanto che, quando fu a noi affidata la pubblicazione delle *Consuetudines*, si ignorava dove potesse essere. Il Cassese, che aveva curato la trascrizione della *Tabula* direttamente dal codice Foscarini, conservato oggi nel Museo civico di Amalfi<sup>16</sup>, saggiamente per le *Consuetudines* non tenne presente il testo di quel codice, ma condusse la trascrizione sul manoscritto Camera (che, non sappiamo come, si era procurato) e preparò per sé un brogliaccio con fotocopie delle pagine del manoscritto e con la relativa trascrizione per rigo, nell'intenzione di provvedere, in tempi migliori, alla pubblicazione. Appunto perciò egli omise ogni indicazione relativa alla individuazione del manoscritto. Sì che, quando a noi è stato dato dall'Ente provinciale del turismo di Salerno, che ne era il depositario, questo brogliaccio, nulla si sapeva in ordine al manoscritto da cui erano state tratte le fotografie che sole ne testimoniavano l'esistenza.

Narrare quel che si è dovuto fare per il ritrovamento del manoscritto Camera sarebbe un racconto interessante, se non fosse qui un fuor d'opera. Le piste ci conducevano, più o meno, tutte ad Amalfi, presso lontani eredi di Matteo Camera, tra carte polverose considerate da macero (e in parte già spedite a questa sorte). Le abbiamo seguite tutte, e inutilmente. Dopo di che il manoscritto Camera lo abbiamo trovato nell'unico posto in cui dovevamo cercarlo meglio all'inizio, vale a dire nell'Archivio di Stato di Salerno, di cui il Cassese era stato in vita direttore. Scartabellando e frutando siamo riusciti finalmente a reperire in uno di quegli scaffali il microfilm dell'intero manoscritto e infine, nella Biblioteca provinciale di Salerno, il codice rinvenuto dal Camera in cui si trova il testo delle *Consuetudines*<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> Il che è stato ampiamente dimostrato dal VOLPICELLA, *Sopra la recente pubblicazione di un antico codice delle Consuetudini di Amalfi* cit., spec. 793 s.

<sup>16</sup> Cfr. *Prefazione alla Tabula* cit. 18.

<sup>17</sup> Si tratta di un codice miscelaneo di carte in scrittura durazzesca (databile intorno alla metà del XV secolo o, secondo il Camera, fine del XIV secolo) con nu-

3. Che sono, dunque, queste *Consuetudines civitatis Amalfie*?

Sono delle consuetudini, o meglio delle usanze, che si andarono probabilmente formando, in modo graduale e spontaneo, nel corso dei secoli X e XI, proprio nel periodo in cui Amalfi<sup>18</sup>, raggiunta la sua indipendenza politica dal ducato di Napoli, sotto il governo dei suoi duchi toccava l'apice della sua potenza marittima, fondando banchi e case di commercio e stabilendo colonie in tutti i porti del Mediterraneo<sup>19</sup>. Sottomessa nel corso del XII secolo, la città dai *Normanni*, vennero meno le condizioni essenziali per la formazione di nuove consuetudini e quelle già affermatesi in precedenza nella prassi quotidiana attraversarono una fase di assestamento, durante la quale molte ne do-

merose postille marginali e note. Il Camera, autore della raccolta, asserisce che il codice nel 1581 apparteneva al giureconsulto don Domenico Crisconio da Amalfi, ma non dice come ne sia venuto in possesso. Il codice che oggi si conserva nella Biblioteca provinciale di Salerno, è pervenuto alla biblioteca stessa per donazione insieme ai fondi della Biblioteca di Alfonso Guariglia, che, a quanto pare, l'acquistò, probabilmente dalla famiglia Camera, agli inizi del XX secolo. Esso misura 0,215 x 0,285 e si trova ripartito in quattro volumi. Le Consuetudini amalfitane sono contenute nel secondo volume, contrassegnato R1-6-18-II, dal fol. 38 al fol. 45. Il microfilm da cui sono state tratte le copie per la presente edizione si trova, ripetiamo, presso l'Archivio di Stato di Salerno.

<sup>18</sup> Cfr. *infra* Appendice, sv. « Amalfi ».

<sup>19</sup> La formazione di consuetudini in Amalfi durante i secoli X e XI è testimoniata, tra l'altro, da un documento dell'anno 1007, riportato dal Camera, nelle *Memorie cit.*, vol. I 456: « *In nomine domini etc. temporibus domini sergii gloriosi ducis anno sexto Amalfie. Certi sumus nos leo filius petri de sirica, et theodonanda filia sergii de sulficzano ambo videlicet iugales. a presenti die pruntissima voluntate scrivere et firmare visi sumus vobis urso genero nostro filio petri aberadice et drosu iugaliu filia nostra hanc chartam firmationis. pro quibus ante hos annos quando vos coniunximus in coniugio copulationis cum supradicta drosu filia nostra dedimus vobis in die . . . totam vestram plenariam et integram ipsam petiam nostram de vinea in paternum piezulum posita pro ipsa dote vestra. que mihi supradicta theodonanda obbenit ex comparatione a theodonanda relicta quondam iohannis de sirica, insimul. et cum supradicta petia de vinea iunximus vobis unam lentiam de vinea coniuncta cum supradicta petia de vinea . . . pro quibus minime ipso tempore chartam ydiocheron de supradicta vinea firmavimus, ideoque de presentem firmavimus vobis per hanc chartam quatenus licentiam et potestatem habetis dominare et frugare predictam hereditatem et facere exinde secundum legem et consuetudinis nostre civitatis, et iam aliquando neque a nobis neque ab heredibus nostris vel a nobis summam personam nullam requisitionem exinde habeatis etc.*

† *Sergius filius lupini de sergio comite testis est.*

† *Pardus filius Musci de Maurone de constantino de leone de Johanne comite.*

† *Ego Constantinus presbiter scriba scripsi ».*

vettero scomparire per le mutate condizioni dei tempi e per la nuova attività legislativa, ed intensa, dei re normanni<sup>20</sup>. Non prima del secolo successivo si dové procedere alla redazione per iscritto delle consuetudini piú consolidate soprattutto per esigenze pratiche connesse al loro rilevante numero ed alle difficoltà relative alla loro precisa individuazione ed interpretazione. La compilazione dovette mirare anche a garantire la loro stabilità contro eventuali arbitrii ed abusi da parte delle autorità del nuovo stato. In verità, però, da numerose leggi si deduce che già prima della data in cui fu fatta con ogni probabilità la compilazione (1274), le consuetudini erano riconosciute e fatte rispettare anche dai funzionari regi<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> Da ciò deriva che il testo delle Consuetudini a noi pervenuto non gode affatto di una presunzione di completezza; presunzione, del resto, che vien meno anche se si considera in sé il frammentario contenuto di questa raccolta, in cui trovano regolamentazione solo alcuni rapporti (in particolare i rapporti di famiglia, di successione e di obbligazione). D'altra parte abbiamo, da altre fonti, testimonianze di consuetudini amalfitane, anteriori alla loro raccolta e redazione per iscritto, che non si rinvengono nel testo a noi pervenuto. Ad esempio, in un istrumento rogato in Amalfi, il 1° luglio 1249, pubblicato in transunto dal Pansa, *Istoria*, cit., vol. II 12, si trova menzionata una consuetudine relativa alla coltivazione della terra: « *Filii Riccardi Carola recipiunt ad censum etc. petiam de terra etc. sub censu medietatis fructuum, et castaneas, promittunt siccare ad gratum, et adducere intus dictum monasterium, sine pargeatura, una cum sapatatico, sicut consuetudo est* ». Si cfr., inoltre, VOLPICELLA, *Le consuetudini* cit. 36.

<sup>21</sup> Come ricorda il CAMERA, *Memorie* cit. 456, l'imperatore Federico II (1194-1250) fece proprio il dettato di parecchie consuetudini locali, prescrisse che i giudici per essere eletti dovessero ben conoscere le consuetudini locali e prestare giuramento su di esse al loro entrare in carica. E il rispetto delle consuetudini era radicato nella prassi giuridica già prima del 1274, come dimostra tra l'altro questo documento del 1267, pubblicato in transunto dal CAMERA, *Memorie* cit. 463, particolarmente significativo e per l'esplicito richiamo alla *antiqua consuetudo Amalfiae* e per la sottoscrizione da parte delle piú importanti autorità governative locali, il baiulo e lo iudex (cfr. per queste magistrature, Appendice, sv. « *Baiulus* »): « *Divisio hereditatis quond. Iohannis Puncito de Minoro, inter Franciscam Apicella filiam quond. Iohannis Apicella de Minoro olim uxorem dicti quond. Iohannis Puctia, et nunc uxorem Petri Vitallani de Tramonto sui secundi viri; et Binutum, Censium, et Peturm fratres, pupillos, filios et heredes predicti quond. Iohannis Puctia, et ipsius Franciscæ, cui a Francisco Buccafurno Bajulo Amalfiae, filio domini Matthei Buccafurni SECUNDUM USUM ET ANTIQUAM CONSUETUDINEM AMALFIAE, fuit assignata quarta pars bonorum ipsius quond. Iohannis sui primi viri, pro eo quod susceperat ab eo ultra tres filios etc.*

† Ego Franciscus Buccafurnus balius Amalfiae.

† Ego qui supra Damianus de Flore Iudex.

L'accertamento e la redazione per iscritto avvenne mediante *inquisitiones* o inchieste, raccogliendo cioè testimonianze *de antiquioribus loci*, da uomini degni di fede per età, esperienza e conoscenza degli usi locali, e, affinché una consuetudine fosse accettata dai raccoglitori ed inserita nella raccolta, fu necessario che essa fosse « *antiquata et servata tanto tempore quod in contrarium memoria non existit* »<sup>22</sup>.

Le ricerche e la compilazione si svolsero sotto la direzione di un giurista esperto in diritto romano (il *sapiens iudex Johannes Augustaricius juris peritus et syndicus*), la cui mano lasciò chiare tracce nella forma e nel contenuto delle consuetudini stesse<sup>23</sup>.

4. La datazione delle *Consuetudines* non è problema di facile soluzione.

Il manoscritto in nostro possesso, cioè il « manoscritto Camera » che abbiamo assunto come testo-base, manca di una indicazione precisa al riguardo. Il « manoscritto Foscarini » presenta invece due date diverse: la prima è relativa all'istrumento rogato per mano del notaio Pietro de Felice in cui si attestano le modalità della compilazione del testo consuetudinario, ed è espressamente individuata nell'anno 1274<sup>24</sup>; la seconda, posta all'inizio del testo delle Consuetudini, colloca nell'anno 1000 la compilazione e la redazione delle stesse<sup>25</sup>.

† *Ego Constantinus domini Sergii Quatrarii filius testis est.*

† *Ego Iohannes de Mangano filius domini Iohanne testis est.*

† *Ego Constantinus curialis filius domini Mauri Beniscemi scripsi hanc chartam et confirmavi* ».

<sup>22</sup> L'espressione è ben nota e ricorre spesso, anche se con formulazione diversa, nelle fonti romane e canoniche (*non extat*, nelle prime; *non existat*, nelle seconde) per indicare il tempo immemorabile. Il diritto comune, essenzialmente consuetudinario, fondò molti istituti sul tempo immemorabile, che stava alla base stessa della consuetudine. In alcuni statuti il periodo di tempo si trova fissato in venti anni, o viene determinato altrimenti. Ad Amalfi, come si legge nell'introduzione (cfr. *infra*), il periodo dell'immemorabile era riferito alla memoria degli uomini, precisamente: « *qui consuetudines ipsas recordabantur, sicut a tempore eorum recordii usque nunc* ».

<sup>23</sup> Generalmente alla raccolta e redazione per iscritto delle consuetudini provvedevano « *sapientes* » scelti tra gli *iudices* o *iuris periti*, esperti cioè nel diritto romano, e « *viri morum periti* », cioè i pratici esperti nelle usanze locali. Per la composizione della commissione che provvide alla raccolta delle consuetudini amalfitane, sotto la direzione di Augustariccio, si legga la lunga introduzione del manoscritto Foscarini (*infra*).

<sup>24</sup> « *In nomine Dei alvatoris nostri Iesu Christi, anno ab incarnatione eius millesimo ducentesimo septuagesimo quarto, et decimo anno Regni Domini nostri Caroli... die ultimo mensis novembris V indictione Amalphae* ». Si cfr. *infra*.

<sup>25</sup> « *Incipiunt consuetudines civitatis Amalphae compilatae et ordinatae in anno*

Questa seconda data è, a prima vista, ben più inspiegabile della precedente. Come già notava il Volpicella, è dubitabile che ci si trovi di fronte alla genuina lezione del codice foscariniano, mentre parrebbe assai più probabile che colui che lo scrisse l'abbia in questo punto alterato « per quella negligenza che egli pose in questo suo lavoro e che il fece ricadere in moltissimi errori »<sup>26</sup>. Ed invero, se le consuetudini furono effettivamente redatte nell'anno 1000 (periodo in cui peraltro una redazione per iscritto era quantomeno inopportuna), di questa antica compilazione si sarebbe indubbiamente fatto cenno nell'atto da cui sono precedute le consuetudini, precisandosi che nel 1274 si rendeva necessaria una nuova compilazione per le mutate condizioni dei tempi o perché della precedente non era rimasta che la sola tradizione. Proponeva pertanto il Volpicella due diversi emendamenti, integrativi di questa intitolazione, dei quali, il migliore ci sembra senz'altro il seguente: *Incipiunt Consuetudines Civitatis Amalphiae compilatae et ordinatae in anno Domini millesimo (ducentesimo septuagesimo quarto), decimo anno Regiminis ipsius Civitatis (Domini nostri Caroli), per ipsos Amalphitanos*<sup>27</sup>.

Ma forse non è necessario apportare una simile modifica al testo foscariniano ed attribuire una sì grave svista all'amanuense. È verosimile infatti che la data citata sia una datazione simbolica messa all'inizio delle consuetudini per dare loro maggiore antichità ed importanza, facendole risalire al favoloso anno mille, cioè ai tempi in cui gli amalfitani ebbero raggiunto la loro indipendenza politica e si iniziò la formazione del loro diritto consuetudinario. Il fatto non riveste carattere di eccezionalità, dato che è piuttosto comune nelle raccolte di consuetudini medioevali l'espressa indicazione di date più antiche di quella cui può farsi risalire la loro effettiva compilazione, proprio per attribuire a questi testi una maggiore autorità e per stabilirne una priorità

*Domini millesimo decimo anno regiminis ipsius civitatis per ipsos Amalphitanos*». Si v. *infra*.

<sup>26</sup> VOLPICELLA, *Le consuetudini* cit. 55.

<sup>27</sup> VOLPICELLA, *Le consuetudini* cit. 56. L'altro emendamento proposto è il seguente: « *Incipiunt consuetudines civitatis Amalphae compilatae et ordinatae in anno Domini millesimo (ducentesimo septuagesimo quarto), decimo anno regiminis ipsius civitatis per ipsos Amalphitanos* ». Ma questo emendamento sembra senza altro da scartare, essendo impossibile parlare nel 1274 di « *decimo anno regiminis ipsius civitatis per ipsos Amalphitanos* », dato che gli amalfitani conquistarono la loro indipendenza ed autonomia politica ben più di dieci anni prima (Cfr. Appendice, sv. « *Amalfi* »).

nel tempo rispetto ad altri, in modo spesso del tutto arbitrario<sup>28</sup>. Pertanto la data iniziale del manoscritto foscariniano non ha, probabilmente, altro valore che quello di far retroagire la compilazione definitiva delle consuetudini al momento del loro sorgere.

Non minori difficoltà presenta l'altra data, quella della redazione in iscritto delle consuetudini, pure espressamente indicata nell'istrumento posto innanzi al codice foscariniano. Ha ritenuto infatti il Racioppi<sup>29</sup> che il testo delle consuetudini in nostro possesso sia posteriore al 1274 almeno di un secolo, essendo esso databile all'incirca alla seconda metà del secolo XIV. Per tre motivi sopra tutto. Primo: che nella rubrica III si dà per scontata la scomparsa del *tari* amalfitano, scomparsa che un attento esame dei documenti coevi e successivi, anche della stessa curia angioina, dimostra non essere avvenuta ancora, non ostante l'esplicita abolizione di Federico II (del 1222), nel corso del XIII secolo e fino agli inizi del secolo seguente<sup>30</sup>. Secondo: che nelle rubriche XXV e XXVI si pone come requisito di validità degli atti notarili la scrittura curiale, in stridente contrasto con una costituzione di Federico II (del 1220) che l'aveva già abolita per la sua difficoltà, mentre la validità di questo tipo di scrittura fu ripristinata solo nel 1313 con una ordinanza di re Roberto<sup>31</sup>. Terzo: che la rubrica III distingue, a proposito della costituzione del corredo, tra nobili e popolani, distinzioni che, come si può ricavare da un documento del 1352, non dovrebbe risalire oltre gli inizi del XIV secolo<sup>32</sup>.

Queste osservazioni del Racioppi sono senz'altro in buona misura fondate. Ma non sono sufficienti a mettere in dubbio l'autenticità dell'istrumento del 1274 e neppure (almeno nella sua maggior parte) l'autenticità del testo delle consuetudini sotto tale data tramandatoci. Le critiche investono aspetti troppo scarsi e marginali. Sembra preferibile invece ritenere che i punti segnalati dal Racioppi come sintomatici di una redazione posteriore dell'intero manoscritto siano stati modificati in epoca posteriore al 1274, eventualmente dallo stesso o dagli stessi

<sup>28</sup> ASTUTI, *Consuetudine (diritto intermedio)*, in *Novissimo Digesto Italiano* 4 (Torino 1959) 315.

<sup>29</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini civili di Amalfi del 1274* (Napoli 1880) 1 ss.

<sup>30</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 4 ss. Per la R. III in *Archivio storico per le province napoletane*, vol. V, cit., v. *infra*.

<sup>31</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 6 s. Per le R. XXV e XXVI, si v. *infra*. Cfr., anche, sul punto, Appendice, sv. « *Scrittura curiale* ».

<sup>32</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 8.

autori delle annotazioni marginali, ivi compresa quella in cui si cita Bartolo da Sassoferrato e che per ciò solo è databile non prima della metà del secolo XIV<sup>33</sup>. Le modifiche furono apportate su di un testo probabilmente già non uniforme e perciò facilmente ritoccabile per adeguarlo alle mutate situazioni giuridiche.

5. Non meno delicata è la questione relativa alla natura del testo pervenutoci.

Ritiene al riguardo il Racioppi<sup>34</sup> che si tratti non già del testo genuino delle consuetudini, ma di una esposizione dottrinale delle stesse, fatta da un giureconsulto amalfitano esperto nel diritto romano. Solo le ultime nove rubriche sarebbero, a parere di lui, genuine.

Non è il caso di soffermarci in questa sede sulle particolareggiate critiche del Racioppi mosse alle singole rubriche per espungere le frasi che sarebbero a suo avviso sintomatiche di una esposizione dottrinale di un giurisperito: critiche peraltro in buona parte fondate ed accettabili, sia pure per diverse ragioni<sup>35</sup>. Preme piuttosto sottoporre a revisione critica la conclusione cui il Racioppi ritiene di poter pervenire.

Egli afferma infatti che tutte le prime ventisei rubriche sono « un complesso di glosse, o note, o avvertenze di un giurisperito romanista fatte al margine di ciascuna consuetudine, ovvero brevi commenti allegati sotto la rubrica di ciascuna consuetudine », e conclude poi affermando « che un menante trascrisse l'una di seguito all'altra, e in continuazione queste note o commenti, in riferimento a ciascuna rubrica tralasciando il testo statutario, come quello che gli parve fosse superfluo, se era chiarito o contenuto nel commentario stesso. Ma trascrisse probabilmente, nel suo codice quegli statuti che non trovò emendati, chiariti o commentati al margine »<sup>36</sup>.

La congettura, come l'autore stesso la chiama, non sembra peraltro accettabile. Innanzi tutto perché il Racioppi aveva presente nel suo esame critico il manoscritto Foscarini e l'edizione pubblicata dal Camera, in cui non compaiono tutte le glosse marginali che numerose si

<sup>33</sup> V. *infra*. Bartolo da Sassoferrato, capo della scuola dei Postglossatori, docente di diritto romano, dotto anche in teologia, filosofia e matematica, visse tra il 1314 ed il 1357.

<sup>34</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 3.

<sup>35</sup> Si rinvia per un esame delle più importanti osservazioni formulate dal Racioppi al commento alle singole rubriche del manoscritto Camera.

<sup>36</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 15.

rinvengono invece nel « manoscritto Camera » in nostro possesso<sup>37</sup>. In secondo luogo perché i riferimenti al diritto romano (numerosi non solo nelle glosse, ma anche nel testo) si possono giustificare, almeno in buona parte, ricordando che la presidenza della commissione per la redazione delle consuetudini era appunto affidata, lo abbiamo detto, ad un giurisperito amalfitano, il giudice Augustariccio, sicché diventa superfluo attribuire le citazioni ad un giurista diverso e posteriore. In terzo luogo, infine, perché è innegabile l'esistenza del lavoro di un commentatore anche sul nostro manoscritto (lavoro estrinsecatosi prevalentemente nella compilazione di numerose glosse, anche se è lecito supporre che molte altre glosse siano capitate nel testo per errore dell'amanuense, dato che quello in nostro possesso non è certo il manoscritto originale del 1274), ma da questo a ritenere spurio l'intero testo ci corre molto.

In conclusione, che il testo delle Consuetudini sia affetto talora da gravi interpolazioni ci pare fuor di dubbio. Ma esso, nel suo nucleo fondamentale, ci riferisce ancora le consuetudini raccolte nel 1274.

6. Dopo aver cercato di illustrare per sommi capi il complicato ed oscuro processo di formazione delle nostre *Consuetudines* ed i problemi relativi alla datazione ed alla natura del testo pervenutoci, cercheremo ora di esaminare alcune questioni fondamentali che sorgono in relazione al diritto consuetudinario amalfitano.

Pare certo, al riguardo, che il fondo del diritto amalfitano nell'alto medioevo fosse romano giustiniano<sup>38</sup>. Ma esso, progressivamente adattandosi alle mutate condizioni della vita sociale, si trasformò, attraverso la prassi giuridica quotidiana, in un « diritto volgare » che prese poi forma scritta allorché vennero redatte queste consuetudini<sup>39</sup>.

<sup>37</sup> Di modo che quelli che il Racioppi, nel testo da lui studiato, ritiene glossemi, sono in gran parte realmente postille marginali nel manoscritto da noi pubblicato.

<sup>38</sup> Così FILANGIERI DI CANDIDA, *La Charta amalphitana*, estr. da *Gli Archivi italiani* 6 (1919) 41 ss.; SALVIOLI, *Il diritto di Amalfi nell'Alto Medioevo*, in *Archivio storico per le province napoletane*, n.s. 6 (Napoli 1920) 191 ss.

<sup>39</sup> Fu BRUNNER, *Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanistischen Urkunden* (Berlino 1880) a denunciare l'esistenza di una pratica giuridica distaccata dal diritto ufficiale, attribuendole la denominazione di « diritto (romano) volgare », fondato sulle esigenze pratiche della vita giuridica quotidiana. La tesi del Brunner diede l'avvio ad una serie di interessanti studi e ricerche: LEVY, *West Roman vulgar Law. I. The Law of Property* (1951); ID., *Weströmisches Vulgarrecht. Das Obligationenrecht* (1956); ID., *Römisches Vulgarrecht und Kaiserrecht*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano «Vittorio Scialoja»* (1959) (qui indicazione completa dei precedenti lavori); WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätan-*

Questa è la nostra semplice (o, se si vuole, semplicistica) opinione. Ma corre l'obbligo di segnalare che il Racioppi ha riscontrato nelle consuetudini amalfitane alcuni elementi di diritto longobardo: e principalmente nell'istituto della *quarta* (rubrica XI), che egli identifica col « dono matinale » o « morgingab » dei popoli germanici (istituto che sarebbe adombrato nella rubrica VII)<sup>40</sup>. Di qui la tesi, invero piuttosto frettolosa, che il « fondo del diritto dotale e successorio delle Consuetudini di Amalfi è il diritto longobardo con prevalenza manifesta sul diritto romano ». Ma del fenomeno poi l'autore stesso non riesce a dare una spiegazione plausibile, dal momento che Amalfi non fu mai sottoposta alla dominazione longobarda, i contatti con quelle popolazioni, ed anche piuttosto radi data la posizione geografica della città, essendo stati circoscritti al principato di Salerno.

Tenuto presente che i documenti contenuti nel Codice Diplomatico Amalfitano<sup>41</sup> non fanno mai alcuna allusione al diritto barbarico, né vi è parola che ad esso si riporti (tranne in un documento, redatto in Salerno, dov'è appunto menzionato il « morgingab »), i casi sono due: o bisogna concludere che il Racioppi ha preso un abbaglio nel riscontrare le suddette analogie col diritto longobardo, oppure bisogna ritenere presente in Amalfi il ricordo dell'istituto straniero, ma per il semplice motivo che Amalfi non poté essere del tutto isolata dai paesi circostanti, come pur è stato affermato<sup>42</sup>. Vi è stato anche chi ha ritenuto l'analogia del tutto casuale<sup>43</sup>; ma, pur apprezzando la sua audacia, non ci sentiamo proprio di seguirlo.

7. L'edizione delle *Consuetudines civitatis Amalfie* che presentia-

*tike*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften* (1955); Id., *Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, vol. 3 (1956); Id., *Nochmals über Vulgarismus*, in *Studi in onore di E. Betti*, vol. 4 (1962) (su cui, GUARINO, « Vulgarismus » e *Textstufen*, in *Labeo* 1963); KASER, *Zur Begriff des spätrömischen Vulgarrechts*, in *Studi in onore di E. Betti*, vol. 2 (1962); GAUDEMET, *A propos du droit vulgaire*, in *Studi in onore di B. Biondi*, vol. 1 (1963). Si veda, infine, l'interessante inchiesta su « Il volgarismo », in *Labeo* 1960 (228-233; 358-367) e in *Labeo* 1961 (55-58; 210-217), e in particolare: GUARINO, « Vulgarismus » e *diritto romano privato*, in *Labeo* 1960 cit.

<sup>40</sup> RACIOPPI, *Le consuetudini* cit. 16; ma sul punto cfr. *infra* e in Appendice sv. « *Quarta* ».

<sup>41</sup> FILANGIERI DI CANDIDA, *Codice Diplomatico Amalfitano*, vol. I (Napoli 1917) (doc. 1-246); vol. II (Trani 1951) (doc. 247-612) (in seguito, CDA, vol. I, vol. II).

<sup>42</sup> SALVIOLI, *Il diritto di Amalfi* cit. 192.

<sup>43</sup> FILANGIERI DI CANDIDA, *La charta amalphytana* cit. 42.

mo è stata condotta sul manoscritto Camera, finora inedito<sup>44</sup>. La scelta di questo manoscritto, rispetto al manoscritto Foscarini non è stata arbitraria: essa è stata consigliata se non imposta da vari elementi (completezza di contenuto, migliore tradizione testuale, maggiore antichità), che inducono a ritenere il primo più genuino, o, per lo meno, a stabilire a suo favore una prelazione.

Il manoscritto Camera ha, infatti, un numero maggiore di rubriche, 36 rispetto alle 26 del manoscritto Foscarini. Tra le due ipotesi prospettabili, che le rubriche mancanti nel manoscritto Foscarini siano state aggiunte in un momento posteriore oppure che siano venute meno in una trascrizione successiva, noi propendiamo per la seconda, perché effettivamente il manoscritto Foscarini contiene in quei punti delle lacune difficili da spiegare altrimenti<sup>45</sup>.

Il testo del manoscritto Camera, inoltre, anche nei punti di coincidenza col manoscritto Foscarini, si presenta molto più corretto di quest'ultimo. Esso è altresì corredato da numerose postille marginali e note, scritte dalla stessa mano che ha scritto il testo o, talvolta, da mano diversa. Tali postille o note, spesso richiamate nel testo con segni vari, nel manoscritto Foscarini o mancano del tutto o costituiscono parte integrante del testo (e generalmente si individuano proprio nel punto in cui nel manoscritto Camera è operato il richiamo). Questa constatazione induce a supporre che il testo del Foscarini non sia altro che una copia tratta dal manoscritto Camera (o da un originale comune): l'amanuense, nel trascrivere, ha inserito le postille e le note nei punti in cui le vedeva richiamate. Del resto, il manoscritto Camera è parecchio più antico del manoscritto Foscarini: il primo è databile infatti intorno alla

<sup>44</sup> In verità, il Camera, nelle *Memorie* cit., aveva già provveduto ad un'edizione del manoscritto allora in suo possesso, ma si tratta, come si è già avuto occasione di segnalare, di una edizione molto scorretta, in cui tra l'altro l'A. non tenne conto dell'esistenza di postille marginali e note, inserendole nel testo pubblicato, sulla falsariga del manoscritto Foscarini nell'edizione largamente rimaneggiata fornita dal Volpicella (*Le consuetudini* cit.).

<sup>45</sup> Di contrario avviso è il VOLPICELLA, *Sopra la pubblicazione di un antico codice delle Consuetudini di Amalfi* cit. 10 s. Secondo l'autore le rubriche mancanti nel Foscarini non fanno parte dell'originaria compilazione del 1274, ma sono state alle medesime aggiunte in epoca posteriore. Tutto questo sarebbe dimostrato dal brano della *Chronica archiepiscoporum amalphitanorum* cit. (*supra* nt. 7) il quale menziona 26 rubriche cioè l'esatto numero delle rubriche del Foscarini. Ma questa fonte non è molto attendibile per le inesattezze che essa contiene, laddove ad esempio menziona come data di compilazione delle consuetudini il mese di ottobre mentre nel codice Foscarini il mese di compilazione è quello di novembre.

metà del XV secolo, il secondo alla fine del secolo XVI o all'inizio del XVII.

Queste sono le differenze piú evidenti tra i due manoscritti; ma altre ve ne sono, e numerose, soprattutto di ordine testuale. Esse sono state sempre segnalate di volta in volta nel primo gruppo di note cosí come sono state segnalate le discordanze tra le edizioni del manoscritto Foscarini, quella del Gar<sup>46</sup> e quella dei *Capitula*<sup>47</sup>, e tra queste e l'edizione del Camera<sup>48</sup>. La trascrizione è stata condotta sulla base di quella effettuata dal compianto Cassese, lo stesso autore della trascrizione del testo della *Tabula de Amalpha*. Purtroppo, si tratta di un semplice abbozzo, che probabilmente lo studioso non ebbe neppure il tempo di collazionare, ma che certamente avrebbe rivisto ed emendato. Gli autori della presente edizione hanno proceduto ad una nuova lettura del manoscritto, segnalando in nota la lezione originaria del Cassese; e in ciò si sono valse anche delle edizioni del codice Foscarini, ma hanno curato innanzitutto la fedeltà al testo.

La traduzione è, per quanto possibile, letterale. L'edizione se ne stacca solo ove una traduzione letterale sarebbe stata poco intellegibile. È opportuno notare che la punteggiatura non segue un criterio logico, ma è posta in modo arbitrario, sí che va tenuta in poco conto. Ciascuna rubrica è stata poi corredata da un apparato di note contraddistinte a seconda del contenuto: note esegetiche, nelle quali sono segnalate eventuali differenti letture del testo, correzioni ed emendamenti, e le discrepanze che il manoscritto Camera presenta rispetto al manoscritto del codice Foscarini; note esplicative, in cui vengono spiegati punti o espressioni di particolare rilievo; note di commento, nelle quali si chiarisce il contenuto di una rubrica o di piú rubriche collegate; note alle glosse.

Al manoscritto Camera si è aggiunta la pubblicazione del manoscritto del codice Foscarini: e ciò per l'evidente opportunità di offrire allo studioso un utile termine di confronto. La trascrizione è stata operata direttamente dal testo, ma in brevi note sono state segnalate le diverse lezioni date dagli editori precedenti. Per il commento alle singole rubriche, si rinvia alle corrispondenti del manoscritto Camera.

Chiude, infine, il volume una Appendice, strutturata per voci, in cui si è cercato di offrire al lettore utili notizie, anche se necessaria-

<sup>46</sup> GAR, *La tavola e le consuetudini di Amalfi* cit. (*supra*, nt. 12).

<sup>47</sup> VOLPICELLA (Luigi e Scipione), *Capitula et ordinationes Curiae maritimae nobilis Civitatis Amalphae* cit. (*supra*, nt. 11).

<sup>48</sup> CAMERA, *Memorie storico-diplomatiche* cit. (*supra*, nt. 14).

mente sommarie, intorno ad istituti caratteristici di Amalfi, ricavandole soprattutto dal materiale documentale raccolto dal Filangieri di Candida, giacché si è ritenuto il documento la fonte piú diretta e piú idonea a rappresentare la reale storia della vita amalfitana<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> Un'ulteriore avvertenza è qui necessaria. La presente edizione non ha pretese scientifiche di sorta. Essa vuole semplicemente offrire allo studioso uno strumento di ricerca, al lettore un interessante aspetto della storia delle istituzioni della antica repubblica di Amalfi.